

ALLEGATO "A" AL N. 2712 DI RACCOLTA

STATUTO

dell'Associazione culturale

"La Prora A.P.S. ETS"

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, D. lgs. 117/2017.

Art. 1) E' costituita a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art.35 del decreto legislativo 03.07.2017 n.117 (Codice del terzo settore, in seguito C.T.S.) l'associazione culturale denominata " **La Prora A.P.S. ETS**" con sede a Udine.

FINALITÀ

Art. 2) L'associazione non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di rispondere alla domanda di apprendimento permanente e a quella di condivisione e diffusione delle conoscenze, abilità ed esperienze degli associati per migliorare la qualità della vita, la difesa dell'ambiente, lo sviluppo dell'economia e la partecipazione attiva alla vita sociale. Le conoscenze, le abilità e le esperienze che verranno valorizzate dall'associazione sono relative agli interessi culturali generali, anche al di fuori della sfera professionale. A questo scopo l'associazione promuove iniziative culturali di incontro, dibattito, informazione, divulgazione, formazione e aggiornamento, secondo i principi della promozione sociale e dell'educazione permanente, con approccio multidisciplinare. A titolo esemplificativo e non esaustivo tali iniziative potranno essere svolte in campo artistico, scientifico, tecnico, economico e sociale rientranti nelle attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, lettere i) e c) C.T.S. e più specificamente.

A tal fine l'associazione intende:

- per la lettera i) attivare studi, indagini, ricerche, mostre, visite, convegni e pubblicazioni sui temi dell'attività culturale associativa mediante progetti a livello locale, nazionale e internazionale;
- per la lettera c) attivare corsi teorici e pratici per adulti nei vari settori delle attività culturali associative.

Art. 3) L'associazione si propone di istituire, su delibera del Consiglio direttivo, delegazioni territoriali prive di autonomia rispetto all'Associazione, da definire nel regolamento.

L'associazione, nel perseguimento delle sue finalità, potrà assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.36 C.T.S. e fatto salvo il disposto dell'art.17, comma 5, C.T.S..

Potrà inoltre:

- esercitare attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art.6 C.T.S., quali, ad esempio non esaustivo l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5, comma 1, lett. t), C.T.S. a favore dei propri associati;
- raccogliere fondi nel rispetto delle disposizioni dell'art.7 C.T.S..

ASSOCIATI

Art. 4) Sono associati tutti coloro che, fatta richiesta di iscrizione, pagano la quota annuale d'iscrizione per l'anno sociale che va dal 01 gennaio al 31 dicembre successivo.

La competenza all'accoglimento della richiesta di iscrizione è attribuita al Presidente dell'Associazione La Prora A.P.S. E.T.S..

Agli effetti sociali, l'ammissione decorre dalla data di iscrizione nel libro degli associati, che potrà essere tenuto anche su supporto elettronico.

In caso di rigetto della domanda di ammissione si applicano le disposizioni dell'art.23, commi 2 e 3, C.T.S..

Art. 5) Solo gli associati possono iscriversi ai corsi dell'associazione e partecipare alle iniziative onerose, pagandone la relativa quota.

Art. 6) Gli associati hanno il diritto di frequentare la sede dell'associazione, di partecipare a tutte le sue manifestazioni e devono prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale e il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 7) Gli associati perdono la qualifica per mancato pagamento della quota associativa annuale o per esclusione deliberata dal Collegio dei probiviri per violazione del Codice di Comportamento.

Gli associati possono recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente con plico raccomandato R.R. o mediante P.E.C. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato.

Gli associati receduti, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8) Organi dell'associazione sono:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo;
- e. Il Collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 14.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 9) L'assemblea è composta dagli associati in regola con il pagamento della quota annuale, iscritti da almeno tre mesi dalla data della convocazione.

Presieduta dal Presidente, è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, mediante avviso contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno, pubblicato sul sito web istituzionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ove possibile e in aggiunta, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso in via telematica.

L'assemblea è convocata di norma dal Presidente; può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 del Codice Civile sia in prima, che in seconda adunanza. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

Art. 10) L'assemblea delibera sul rendiconto finanziario e sul bilancio preventivo, sugli orientamenti generali dell'associazione, sulla nomina, ogni tre anni, dei componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei probiviri.

Art. 11) L'assemblea delibera su ogni materia a essa attribuita dalla legge o dallo statuto.

Per la disciplina e le modalità di costituzione e di votazione dell'assemblea, in mancanza di apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo, si applicano le norme di legge in materia di associazioni (artt. 20 e segg. del Codice Civile).

L'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'associazione vengono deliberati ai sensi del successivo art. 23 dello Statuto.

Art. 12) Ogni associato presente conta per un voto. Ogni associato può essere portatore di non più di una delega. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Possono avvenire a scrutinio segreto quando si delibera su persone o su richiesta di almeno i tre decimi dei presenti.

Delle riunioni dell'assemblea degli associati si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, nominato dall'assemblea stessa.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13) Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, eletti fra gli associati dall'assemblea. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo può, nel rispetto del numero massimo e della composizione prevista, cooptare degli associati che si rivelino particolarmente attivi nel contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'associazione. In caso di dimissioni, decadenza dalla qualità di associato o decesso di un consigliere, il Consiglio direttivo alla prossima riunione può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti, in mancanza di non eletti si procede ad elezioni suppletive.

Per ogni cooptazione verrà richiesta convalida all'assemblea annuale degli associati.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e un segretario, con il compito di gestire le attività amministrative.

Il Consiglio direttivo può nominare annualmente uno o più coordinatori o responsabili di attività operative e stabilire gli eventuali emolumenti.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto o con l'invio telematico della convocazione almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in casi di urgenza, a mezzo telefono, senza termini di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono verbalizzate dal segretario dell'associazione o, in sua assenza, da un segretario supplente nominato tra i presenti allo scopo.

Art. 14) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni, ivi compresi quelli di compravendita di immobili, accensione di ipoteche, prestazione in qualsivoglia forma di garanzia, accesso a finanziamenti e affidamenti bancari; stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, conferimento d'incarichi a liberi professionisti, effettuazione di operazioni finanziarie e ogni altra operazione ritenuta necessaria o utile al perseguimento dei fini sociali. Esso procede alla nomina degli operatori e all'assunzione dei dipendenti.

Qualora il Consiglio deleghi l'amministrazione ordinaria ad uno dei suoi membri, potrà deliberare lo stanziamento di un compenso annuo per la

durata dell'incarico, determinandone l'ammontare e le modalità di erogazione.

Il Consiglio direttivo compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, il cui rispetto è obbligatorio per gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel R.U.N.T.S. ai sensi dell'art.26 C.T.S.

IL PRESIDENTE

Art. 15) Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca l'assemblea e il Consiglio direttivo.

Nei casi di urgenza, può esercitare ogni potere del Consiglio direttivo, salvo ratifica.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 16) L'assemblea nomina l'Organo di controllo, che sarà formato da un membro effettivo, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, e un supplente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'organizzazione contabile; accerta la corrispondenza del rendiconto finanziario alla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione; partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo.

Al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, C.T.S., esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, ai sensi dell'art.30, comma 6, C.T.S. l'organo di controllo è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esegue i controlli di sua spettanza almeno tre volte all'anno: delle ispezioni viene redatto apposito verbale; mediante relazione informa l'assemblea, convocata per l'approvazione del rendiconto finanziario, sui risultati del controllo e degli accertamenti fatti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17) Il Collegio dei Probiviri è composto da almeno 3 membri scelti dall'Assemblea tra personalità distinte nel campo sociale e della cultura, durano in carica 3 anni, possono essere rinominati e non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'associazione.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e su eventuali conflitti tra gli associati.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 18) Tutte le cariche previste dal presente statuto sono di regola assunte e prestate a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può determinare rimborsi spese non in forma forfettaria, sostenute per conto dell'Associazione.

I compensi eventualmente corrisposti all'organo di controllo iscritti al registro dei revisori legali non possono superare i limiti previsti dall'art.8, comma 3, lettera b), C.T.S..

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 19) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili che divengono proprietà dell'associazione;

- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Il finanziamento annuale proviene:

- a. dalle quote annuali degli associati;
- b. dalle quote sociali dei partecipanti alle attività dell'associazione;
- c. dalle quote di iscrizione degli associati ai corsi;
- d. dai contributi derivanti da particolari iniziative e pubblicazioni,
- e. da progetti locali, nazionali e internazionali;
- f. da ogni altra entrata che concorre a incrementare l'attivo sociale;
- g. da liberalità e regalie provenienti da singoli, da enti pubblici e privati.

Art. 20) L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile successivo viene predisposto dal Consiglio direttivo il rendiconto finanziario e il bilancio preventivo per l'anno seguente da presentare per l'approvazione all'assemblea degli associati. Copia dei documenti dovrà essere consegnata all'Organo di controllo almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ai sensi dell'art.13, comma 7, C.T.S. il bilancio dovrà essere depositato nei termini di legge presso il R.U.N.T.S.

Art. 21) L'associazione impiegherà gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 22) L'associazione non distribuirà, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, in mancanza di apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, secondo le norme di legge in materia di associazioni (artt. 20 e segg. del Codice Civile)

Art. 24) L'associazione, sentito l'Organismo di controllo, devolgerà il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25) Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le norme e le disposizioni delle vigenti leggi in materia di Enti del Terzo Settore.

FIRMATO

Perrotta Raffaele

Nicolò Lovaria Notaio (L.S.)